

## TORNATA DEL 14 APRILE

**CANTELLI, relatore.** Io aveva appunto chiesto di parlare per annunciare alla Camera come il Ministero e la Commissione avessero concordati questi due capitoli 45 e 51, mediante una proposta di riduzione fatta dall'onorevole ministro di lire 150,000 sul capitolo 45 e di lire 240,000 sul capitolo 51; dimodochè sul capitolo 45 sarebbero stanziati lire 250,000 ed al capitolo 51 lire 250,000.

L'onorevole ministro aveva altresì proposto che lire 100 mila iscritte al capitolo 45 ed altre lire 100,000 iscritte al capitolo 51 formassero invece uno speciale capitolo del titolo II delle spese straordinarie; ma la Commissione non ha creduto di accettare questa proposta per le ragioni che sto per esporre.

Per iscrivere una somma nelle spese straordinarie, quando questa somma supera le lire 30,000, a norma delle precise disposizioni della legge sulla contabilità generale, è necessario che quest'iscrizione sia preventivamente approvata da una legge speciale.

Ora la Commissione, come in molti casi si è rifiutata di inserire somme nel titolo II del bilancio senz'altro che vi siano queste leggi speciali, ha dovuto rifiutare anche queste iscrizioni.

D'altra parte la Commissione non ha potuto non considerare che la condizione deplorabilissima in cui si trovano i fabbricati delle carceri esige che si lavori di continuo, in modo da portarle al migliore assetto possibile; qualora il ministro volendo procedere ai lavori di miglioramento nelle carceri dovesse presentare dei progetti di legge alla Camera, avuto riguardo ai molti lavori che essa ha davanti a sé, probabilmente passerebbe l'anno senz'altro che il Ministero potesse...

**CAMERINI.** Domando la parola.

**CANTELLI, relatore...** dar opera ad alcun lavoro di miglioramento.

Io riconosco che questa spesa, come ho già detto in altra occasione, ha tutti i caratteri d'una spesa straordinaria; però, attese le ragioni che ho esposte, la Commissione crede che sia più conveniente, per quest'anno almeno, di lasciare lo stanziamento nel titolo primo onde non incagliare questo importante servizio.

**LA PORTA.** Mi sembra dunque che l'accordo su questo capitolo non sia completo, perchè era complessiva la proposta di riduzione fatta dal Ministero; e siccome io sostengo che s'iscrivano queste somme nel titolo II, *Spese straordinarie*, oppure si mantengano nei capitoli 45 e 51 del titolo I, *Spese ordinarie*, credo dover esporre le ragioni che convalidano la mia tesi.

La lunga discussione generale, che gettò tanta luce su questo ramo interessante di servizio pubblico, domandava delle riforme carcerarie; domandava, quello che è più, la base di tutti questi rimedi, cioè i locali.

Si lamentava che un numero immenso di detenuti fosse gettato a fare zeppe le carceri mandamentali, ora ridotte a carceri di tribunale di circondario, si proposero degli ordini del giorno, nei quali si chiedeva di estendere la legge del 27 giugno 1859 a tutte le provincie italiane. Quella legge riguardò con una disposi-

zione transitoria le carceri giudiziarie di Torino e di Genova; si aprì un concorso per i progetti d'arte, e da tutte le parti del mondo arrivavano progetti d'ingegneri. Una Commissione incaricata li esaminò, li confrontò, ne scelse alcuni e li premiò, e poi tra questi scelti un abile ingegnere fu incaricato di comporne uno solo. Infatti questo progetto per le carceri giudiziarie si fece; quindi cominciarono le opere di costruzione in Torino. In seguito di ciò l'onorevole Bellazzi domandava l'esecuzione di questa legge anche per le carceri giudiziarie di Genova.

E quando si chiese nella tornata del 9 aprile l'estensione di questa legge alle altre provincie d'Italia, l'onorevole ministro dell'interno fece riflettere che in oggi quella legge non era più adatta al sistema di riforme carcerarie che stava per farsi.

Io credo che in ciò ci sia stato un po' di confusione, mi pare che la riforma verta specialmente sulle carceri penali, ma sulle carceri giudiziarie non vi è dubbio, non vi può essere controversia.

Là si sa cosa si vuol fare; si vuol tenere nell'istruzione il detenuto isolato, onde possa l'istruzione ben procedere; e, finita l'istruzione, si vuol circondare l'imputato di tutte quelle comodità che devonsi ad un uomo, mentre ignorasi se sia reo od innocente.

Dimodochè il sistema cellulare del quale parla la legge del 27 giugno 1859 è il solo sistema conveniente; conseguentemente mi pare che gli onorevoli deputati i quali chiedevano l'estensione di questa legge alle varie provincie d'Italia, semplificavano la maniera di provvedere alle condizioni deplorabili di tutte le carceri giudiziarie d'Italia.

Il ministro si limitò a promettere nel nuovo progetto di riforma carceraria anche la riforma materiale delle carceri che deve armonizzare colla prima, però momentaneamente disse che siccome questi lavori non potevano attuarsi, se non se dopo molto tempo, domandava s'iscrivesse nel titolo II delle spese straordinarie una somma necessaria alla riduzione dei locali.

La Commissione in oggi consente la riduzione, ma non consente l'iscrizione, perchè vi si oppone la legge di contabilità.

Sta bene; io non mi oppongo alle conclusioni della Commissione per la forma, ma dico che in sostanza bisogna iscrivere una somma nel bilancio per la riduzione dei locali, salvo con altra proposta rinnovare il progetto di estendere a tutte le provincie d'Italia la legge del 27 giugno 1859.

Chiedo adunque che nei capitoli 45 e 51 non solo si mantenga la somma proposta dal Ministero, ma si iscriva 200,000 franchi di più per la riduzione delle carceri giudiziarie in tutte le provincie d'Italia.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io ritengo che fra la Commissione ed il Ministero non vi sia dissenso intorno a questo capitolo, imperocchè io non ho nessuna difficoltà di arrendermi alle proposizioni della Commissione, e credo che lo scopo che io volevo raggiungere sarà egualmente raggiunto; poichè, trattandosi di lo-